

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Articolo

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente schema di provvedimento si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente schema di provvedimento integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Articolo
Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
			euro
Gradi		euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	127,50	24.705,00
Capitano	144,50	122,83	23.799,15
Tenente	139,00	118,15	22.893,30
Sottotenente	133,25	113,26	21.946,28
Maresciallo Aiutante SUPS "Luogotenente" / Maresciallo Aiutante "Luogotenente"	139,00	118,15	22.893,30
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	115,18	22.316,85
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	113,05	21.905,10
Maresciallo Capo	128,00	108,80	21.081,60
Maresciallo Ordinario	124,00	105,40	20.422,80
Maresciallo	120,75	102,64	19.887,53
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	104,13	20.175,75
Brigadiere Capo	120,25	102,21	19.805,18
Brigadiere	116,25	98,81	19.146,38
Vice Brigadiere	112,25	95,41	18.487,58

Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	96,48	18.693,45
Appuntato Scelto	111,50	94,77	18.364,05
Appuntato	108,00	91,80	17.787,60
Carabiniere Scelto / Finanziere Scelto	104,50	88,83	17.211,15
Carabiniere / Finanziere	101,25	86,06	16.675,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Articolo
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo....., commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo
Indennità pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Gradi	euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	13,00	812,70
Capitano	12,70	797,60
Tenente	12,60	790,30
Sottotenente	12,10	758,30
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante	12,30	772,10
Maresciallo capo	11,80	737,30
Maresciallo ordinario	11,40	714,40
Maresciallo	11,00	692,00
Brigadiere Capo	11,30	711,10
Brigadiere	10,70	669,20
Vice Brigadiere	10,60	665,90
Appuntato Scelto	9,50	598,90
Appuntato	8,70	545,30
Carabiniere scelto / Finanziere scelto	8,00	500,30
Carabiniere / Finanziere	12,90	467,90

3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Articolo
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per l'anno 2007:
 - Arma dei carabinieri: euro 15.331.000;
 - Guardia di Finanza: euro 9.564.000;
 - b) per l'anno 2008:
 - Arma dei carabinieri: euro 46.956.000;
 - Guardia di Finanza: euro; 28.289.000
 - c) a decorrere dal 2009:
 - Arma dei carabinieri: euro _____;
 - Guardia di Finanza: euro _____.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Articolo
Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008		Feriale	Notturno o festivo	Notturno/ festivo
Gradi	Parametri	euro	euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	160,00	15,26	17,25	19,90
Capitano	144,50	14,41	16,29	18,80
Tenente	139,00	14,05	15,88	18,33
Sottotenente	133,25	13,45	15,20	17,54
Maresciallo Aiutante SUPS "Luogotenente" / Maresciallo Aiutante "Luogotenente"	139,00	13,83	15,63	18,03
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	13,59	15,37	17,73
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	13,43	15,18	17,51
Maresciallo Capo	128,00	12,90	14,58	16,83
Maresciallo Ordinario	124,00	12,45	14,07	16,24
Maresciallo	120,75	12,05	13,62	15,71
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,35	13,98	16,11
Brigadiere Capo	120,25	12,20	13,80	15,91
Brigadiere	116,25	11,75	13,28	15,33
Vice Brigadiere	112,25	11,48	12,99	14,99
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,32	12,80	14,77
Appuntato Scelto	111,50	11,19	12,66	14,60
Appuntato	108,00	10,96	12,39	14,30

Carabiniere Scelto / Finanziere Scelto	104,50	10,73	12,13	14,00
--	---------------	-------	-------	-------

2. A partire dal 1° dicembre 2008 il rapporto tra le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario e lo stipendio mensile spettante in relazione a ciascun parametro stipendiale non può essere inferiore a quello tra le misure indicate nella tabella di cui al comma 1 e gli importi degli stipendi mensili spettanti dal 1° febbraio 2007, riportati nella tabella di cui all'articolo...., comma 2.

Articolo
Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 è rideterminato in euro 7.

Articolo
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
 - la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di carabiniere, finanziere, carabiniere scelto, finanziere scelto, appuntato, appuntato scelto, viene incrementata di euro 781 annui lordi;
 - le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
 - al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	euro
Carabiniere / Finanziere	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Carabiniere Scelto / Finanziere Scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato Scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03

Maresciallo Ordinario	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante	1.829,40	3.070,50	3.531,03

3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	euro
Sottotenente	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Tenente	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Capitano	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Maggiore	3.122,70	5.144,10	5.915,67
Tenente colonnello	3.122,70	5.144,10	5.915,67

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comune prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze armate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo e il presente schema di provvedimento, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Articolo

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo e il presente schema di provvedimento.